



ASSOCIAZIONE degli ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

Roma, 30 gennaio 2019

Spettabili

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali**
**Direzione Generale Politiche Previdenziali e
Assicurative**
Via Flavia, n. 6
Roma - 00192
Pec: dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre, n. 97
Roma – 00187
Pec:
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.me

Prot. 20/2019

Oggetto: **art. 1 commi 185 e ss. della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – saldo e stralcio dei carichi relativi a crediti contributivi iscritti a ruolo dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti**

Come noto, l'art. 1 comma 185 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recita che *“possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata”*.

Il successivo comma 187 del medesimo art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 prevede che *“per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.*

602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

- a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
 - 1. al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
 - 2. al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
 - 3. al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
- b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento”.

Con riferimento a quanto sopra richiamato, è necessario precisare che l'inclusione dei debiti contributivi degli iscritti alle Casse di previdenza professionali nel campo di applicazione della procedura di cui all'art. 1 commi 185 e seguenti sopra citati della Legge n. 145 del 2018, oltre ad incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica ai fini del bilancio consolidato dello Stato, comporta gravi e irrimediabili effetti sul piano finanziario per gli enti, contrasta con i principi e gli assunti costituzionali su cui si regge la previdenza privata, realizza forti iniquità tra le diverse coorti e tra gli iscritti alle diverse Casse, produce danni previdenziali per gli iscritti che aderiscono, introduce rilevanti elementi di asistematicità, per le ragioni di seguito elencate:

- a) come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 7/2017, il sistema delle Casse poggia su una autonomia gestionale, organizzativa, contabile strettamente connessa e funzionale alla propria garanzia di piena sostenibilità finanziaria, stante anche l'assoluto divieto di contribuzione da parte dello Stato;
- b) le Casse assicurano gli equilibri di lungo periodo sul piano previdenziale, finanziario ed economico esclusivamente in base ad un sistema di solidarietà endocategoriale, ossia solo e unicamente sul gettito contributivo dei propri associati;
- c) a ragione di quanto sopra, il legislatore ha specificatamente stabilito (DL 79/97, art. 4, comma 6bis, convertito con L. 140/97) che gli enti di previdenza privati di cui al D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96, laddove intendessero procedere alla regolarizzazione delle somme dovute, devono adottare specifici provvedimenti da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/94;
- d) gli enti di diritto privato erogano infatti trattamenti previdenziali ed assistenziali determinati in virtù di criteri improntati a logiche di finanziamento del tutto diverse e non assimilabili in alcun modo a quelle stabilite per l'ente incaricato della gestione previdenziale generale, come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella già citata sentenza n. 7/2017;
- e) l'impatto finanziario della norma risulta essere ben superiore a quanto stimato nella relazione tecnica di accompagnamento in quanto:
 - a. la stessa è stato semplicisticamente costruita sui dati della “rottamazione”, la cui appetibilità risulta ben inferiore rispetto al presente istituto che si avvantaggia anche di una forte riduzione contributiva;
 - b. il valore ISEE utilizzato per la definizione dei soggetti ammessi al “saldo e stralcio” rischia di abbracciare un numero estremamente elevato di professionisti, dati i redditi medi delle diverse categorie interessate e, nella quasi totalità, le coorti più giovani;

- f) in considerazione della inoperatività del principio di automaticità delle prestazioni e stante la previsione per cui le somme eventualmente corrisposte sono “*da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata*”, l’incasso parziale della contribuzione dovuta, comporta, paradossalmente, in molti casi, l’annullamento degli anni previdenziali interessati, allontana il traguardo pensionistico e impedisce l’erogazione di prestazioni previdenziali adeguate ai sensi dell’art. 38 Cost.;
- g) la possibilità di definire un periodo di ben 18 anni (2000-2017) sulla base di un dato ISEE del 2018, comporta, che si possano “sanare” periodi per i quali i redditi prodotti in allora si attestavano su valori ben superiori a quelli oggi inclusi nell’ISEE e posti a base della valutazione dello stato di difficoltà economica; a questo si aggiunge l’assoluta insufficienza del controllo sui dati ISEE dichiarati, nei quali le Casse non vengono minimamente coinvolte.
- h) la possibilità che siano oggetto di “saldo e stralcio” anche le somme dovute per contributi integrativi, comporta un ingiustificato arricchimento da parte del professionista, che ha incassato tali somme dai propri clienti per riversarle all’ente di riferimento;
- i) la procedura di cui all’art. 1 commi 185 e seguenti della Legge n. 145 del 2018 non deve comunque trovare applicazione da parte dell’agente della riscossione, senza che questi abbia preventivamente esitato presso gli enti coinvolti la procedura di recupero del credito, stante la espressa esclusione di legge per i carichi “*richiesti a seguito di accertamento*”;
- j) l’applicazione della normativa in esame crea una irragionevole disparità di trattamento, oltre che tra i singoli iscritti a ciascuna Cassa (avvantaggiando l’interesse di una minoranza a discapito dell’interesse di tutti coloro che versano integralmente il dovuto), anche tra i diversi enti previdenziali privatizzati in funzione dello strumento utilizzato per il recupero del credito, considerato che non tutti si avvalgono della riscossione per il tramite dei ruoli esattoriali.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare danni ulteriori alle Casse e ai propri Associati, è doveroso segnalare a codesti Ministeri che sulla base dei principi sopra richiamati, le Casse interessate si sono attivate procedendo ad inviare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Riscossione Sicilia S.p.A. e, per conoscenza, alla Corte dei Conti:

- a) **l’intimazione** ad effettuare la preventiva verifica con la Cassa creditrice, per ogni singolo istante, dello status di “*iscritto*”, nonché l’avvenuto accertamento da parte dell’istituto previdenziale dei crediti contributivi a suo carico, sulla base dei rispettivi Statuti e Regolamenti;
- b) **la diffida** dall’accogliere domande di ammissione alla procedura di cui all’art. 1 commi 185 e seguenti dei carichi relativi a crediti contributivi vantati nei confronti degli iscritti senza avere previamente proceduto alla verifica di cui al precedente punto a) ovvero senza tener conto di quanto già comunicato al riguardo dalle singole Casse, nonché dal procedere all’annullamento automatico e/o alla estinzione delle somme demandate all’agente della riscossione per il recupero dei predetti crediti richiesti a seguito di accertamento, avvertendo sin d’ora che, in caso contrario, sarà ritenuta responsabile per i conseguenti danni subiti dall’istituto previdenziale interessato e dai suoi contribuenti.

Si invitano, da ultimo, codesti Ministeri Vigilanti, per l’importante ruolo che assolvono, di farsi parte attiva presso le istituzioni competenti per chiedere un urgente riesame del citato provvedimento legislativo, previa, se del caso, apertura di un tavolo tecnico di confronto con le

gestioni previdenziali dei professionisti, ai fini della chiarificazione e correzione degli aspetti più controversi delle norme citate, nel rispetto dei principi di autonomia normativa e gestionale riconosciuti alle Casse dal D.lgs. 509/94 e ribaditi dalla Corte Costituzionale.

Le scriventi Casse si riservano ovviamente di tutelare gli interessi propri e dei loro iscritti in ogni sede istituzionale e giudiziaria competente, anche in considerazione dei rilevati profili di incostituzionalità delle disposizioni citate.

Distinti saluti.

Il Presidente AdEPP



I Presidenti delle Casse:

Alberto Oliveti,	Presidente ENPAM
Nunzio Luciano,	Presidente CASSA FORENSE
Tiziana Stallone,	Presidente ENPAB
Walter Anedda,	Presidente CNPADC
Marina Macelloni,	Presidente INPGI
Giuseppe Santoro,	Presidente INARCASSA
Diego Buono,	Presidente CIPAG
Mario Mistretta,	Presidente CASSA NOTARIATO
Luigi Pagliuca,	Presidente CNPR
Alessandro Visparelli,	Presidente ENPACL
Gianni Mancuso,	Presidente ENPAV
Valerio Bignami,	Presidente EPPI
Felice Torricelli,	Presidente ENPAP
Mario Schiavon,	Presidente ENPAPI
Stefano Poeta,	Presidente EPAP
Emilio Croce,	Presidente ENPAF
Giorgio Piazza,	Presidente ENPAIA
Gianroberto Costa,	Presidente ENASARCO
Serafino Zucchelli,	Presidente ONAOSI
Daniele Cerrato,	Presidente CASAGIT